

ACCORDO

Il giorno 18 settembre 2018, in Roma

tra

FICEI
Andrea Ferroni
Costanzo Carrieri

e

FEDERMANAGER
Mario Cardoni
Paolo Cucinotta

DIRSIND
Marcello Siddu
Giuseppe La Ruffa
Giuseppe De Pace

è stato siglato il seguente Accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'11 novembre 2016 per i Dirigenti dei Consorzi di Sviluppo Industriale, che si intende qui confermato in ogni sua altra clausola non modificata dal presente accordo con cui quindi deve intendersi formare un unico corpus regolamentare.

Il CCNL derivante dalle pattuizioni oggi concordate e da quelle non modificate rispetto al precedente testo avrà decorrenza dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021

*** **

PARTE ECONOMICA

Le Parti:

- alla luce dell'andamento economico che presenta ancora evidenti segnali di incertezza;
- in considerazione del fatto che il presente accordo di rinnovo si va a collocare in uno scenario di assoluta difficoltà economico-finanziaria dei Consorzi e degli Enti aderenti al presente CCNL;
- in virtù delle relative analisi svolte dalle Parti e delle consolidate relazioni sindacali tra le stesse, da sempre improntate a garantire lo sviluppo e la qualità dell'occupazione e dell'impresa, con la necessaria attenzione all'equilibrio che deve caratterizzare economie particolari quali quelle proprie degli aderenti al presente CCNL;
- in considerazione anche degli importi ad oggi corrisposti

C. de
W

A *Me* *R*

concordano il congelamento dei valori retributivi previsti dal CCNL dell'11 novembre 2016 per il periodo di validità del presente contratto, con l'impegno reciproco di incontrarsi in sede di prossimo rinnovo per definire una nuova decorrenza degli aumenti contrattuali.

*** **

PARTE NORMATIVA

Art. 15 - Ristrutturazione e Riorganizzazione dell'Ente

Art. 16 - Risoluzione anticipata del rapporto di lavoro rispetto al pensionamento

Art. 31 - Collegio Arbitrale

Le Parti concordano che laddove vengano a concorrere le indennità legate alla risoluzione del rapporto di lavoro previste dal CCNL Dirigenti Ficei agli artt. 15, 16 e 31 le stesse:

- non saranno tra loro cumulabili nel senso che la percezione o la rivendicazione dell'una (che rimarrà discrezione del Dirigente) escluderà la possibilità per lo stesso (equivalendo a rinuncia) di percepire o richiedere l'altra;
- saranno percepibili, nelle forme di cui al punto che precede secondo le procedure previste a tal fine dal CCNL applicato o, in mancanza, dalla legge.

Pertanto viene introdotto l'art. "31bis - Divieto di cumulo indennità derivanti da risoluzione" che così dispone:

"Laddove vengano a concorrere le indennità legate alla risoluzione del rapporto di lavoro previste dal CCNL Dirigenti Ficei agli artt. 15, 16 e 31, le stesse:

- *non saranno tra loro cumulabili e, pertanto, la rivendicazione (che rimarrà discrezione del Dirigente) o percezione dell'una da parte del Dirigente interessato escluderà la possibilità per lo stesso (equivalendo a rinuncia) di richiedere o percepire l'altra;*
- *saranno percepibili, nelle forme di cui al punto che precede secondo le procedure previste a tal fine dal presente CCNL o, in mancanza, dalla legge"*

*** **

Art. 22 - Contrattazione legata ad obiettivi

Le Parti concordano che l'indennità sostitutiva prevista dall'ultimo comma dell'art. 22 CCNL Dirigenti Ficei, ferma restando la maturazione biennale nelle forme previste, non potrà in ogni caso raggiungere un valore superiore (per effetto dei vari scatti) superiore ad € 800,00.

Alla luce di quanto precede il testo dell'ultimo comma dell'art. 22 CCNL sarà il seguente:

"Qualora non sia applicato quanto previsto dal comma 1 in caso di mancata formulazione di una proposta da parte dell'Ente, il dirigente avrà diritto all'indennità sostitutiva di seguito regolata: al compimento di ciascun biennio di anzianità di servizio con qualifica di dirigente e con effetto dal primo giorno del mese successivo al biennio stesso, al dirigente verrà corrisposto un aumento

dal primo giorno del mese successivo al biennio stesso, al dirigente verrà corrisposto un aumento retributivo mensile in cifra fissa pari a € 200,00 (duecento/00) mensili, a partire dal compimento del biennio di anzianità in corso alla data del 1° gennaio 2012. Tale indennità sostitutiva non potrà in ogni caso essere superiore, in virtù dei vari scatti biennali, all'importo di € 800,00 (ottocento/00) mensili.

*** **

Ulteriori impegni tra le Parti

Le Parti concordano di incontrarsi nuovamente nel corso 2019 per discutere relativamente ad ulteriori profili del CCNL oggetto di discussione nell'ambito della Piattaforma di modifica proposta dalla FICEI in data 28 agosto, ma non oggetto del presente accordo.


Al contempo le Parti concordano che in tale occasione verrà affrontato anche la tematica del Welfare.

Roma, 18 settembre 2018

FICEI



FEDERMANAGER



DIRSIND

